

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il disegno di legge cantonale di applicazione
della legge federale 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile

(del 9 febbraio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 4 ottobre 1963 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull'edilizia di protezione civile. Il 15 maggio 1964 è stata poi promulgata l'ordinanza di esecuzione, la quale ha fissato il 25 maggio 1964 quale data di entrata in vigore della citata legge.

Questa — che completa la legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile — sostituisce il decreto federale del 21 dicembre 1950 concernente le costruzioni di protezione antiaerea.

I motivi e gli obiettivi della riforma sono esposti nel messaggio 21 settembre 1962 con il quale il Consiglio federale ha presentato alle Camere il progetto di legge. Si è voluto ricercare una migliore protezione della popolazione contro i pericoli di aggressioni aeree e nucleari, mediante costruzione di ricoveri privati e pubblici.

La nuova legge riconosce sussidi federali più elevati, la cui percentuale varia a seconda che trattasi:

- di costruzioni di rifugi di protezione civile eseguite da privati;
- di sistemazioni in ospedali;
- di costruzioni di ricoveri pubblici capaci di almeno cento persone o cinquanta nelle regioni minacciate dalle inondazioni;
- di provvedimenti edilizi protettivi presi volontariamente;
- di provvedimenti protettivi, tecnici o edilizi, adottati per edifici esistenti e quindi non soggetti all'obbligo;
- di provvedimenti protettivi adottati per le amministrazioni cantonali e comunali.

Vengono però anche imposti maggiori sussidi a cantoni e comuni.

Si rende pertanto necessaria una revisione del diritto cantonale e quindi deve essere sostituito il decreto legislativo del 27 febbraio 1952 concernente il sussidiamento delle costruzioni di protezione antiaerea.

Il nuovo disegno di legge disciplina la materia in nove articoli che si riferiscono a:

obbligo edilizio, esenzione ed estensione; edifici privi d'interrati, ricoveri pubblici; sussidi cantonali e comunali; surrogazione; ricorsi, autorità cantonali e procedura; ricorso all'autorità federale; norme penali, autorità cantonali competenti e procedura; esecuzione delle norme federali e cantonali; norma finale.

Per quanto concerne il sussidiamento si prevede in genere una ugual quota di contributo a carico del Cantone e dei Comuni. Una maggiore partecipazione del Cantone è prevista per la costruzione dei ricoveri pubblici e per i provvedimenti protettivi adottati per le amministrazioni pubbliche.

Attualmente sono sottoposte all'obbligo delle costruzioni di protezione civile, d'intesa con il servizio federale della protezione antiaerea, le seguenti quarantadue località:

a) con risoluzione no. 2766 del 26 giugno 1951

1. Airolo
2. Arbedo - Castione
3. Ascona
4. Balerna
5. Bellinzona
6. Biasca
7. Bodio
8. Brissago
9. Castagnola
10. Chiasso
11. Faido
12. Giubiasco
13. Gordola
14. Locarno
15. Lugano
16. Massagno
17. Mendrisio
18. Minusio
19. Morbio - Inferiore
20. Muralto
21. Orselina
22. Paradiso
23. Pregassona
24. Quinto
25. Rivera
26. Stabio
27. Torricella - Taverne
28. Vacallo
29. Viganello

b) con risoluzione no. 5279 del 25 settembre 1962

30. Agno
31. Breganzona
32. Caslano
33. Castel S. Pietro
34. Coldrerio
35. Giornico
36. Losone
37. Malvaglia
38. Melide
39. Montecarasso
40. Novazzano
41. Riva S. Vitale
42. Tenero - Contra

Se le circostanze lo richiederanno il Cantone potrà estendere l'obbligo edilizio, totalmente o parzialmente, ad altri Comuni del Cantone.

In attesa della pubblicazione delle nuove *prescrizioni tecniche* i rifugi dovranno essere costruiti secondo le direttive contenute nelle « prescrizioni tecniche provvisorie per rifugi antiaerei di protezione contro i colpi a distanza ravvicinata ».

Edizione 8.6.1961, emanate dal servizio della protezione antiaerea, sezione delle misure edilizie, del Dipartimento militare federale, tenendo conto però di alcune modifiche concernenti la ventilazione artificiale, i filtri di riserva, lo spessore dei muri, ecc. ecc. Precise istruzioni al riguardo sono già state impartite dal Dipartimento militare cantonale a tutti i Municipi dei Comuni sottoposti all'obbligo delle costruzioni di protezione civile.

Per quanto concerne gli oneri che i provvedimenti protettivi impongono al cantone è indicativo il seguente specchietto relativo alle operazioni degli anni 1953 - 1963 :

Anno	<i>casi liquidati</i>	<i>No. posti</i>	<i>Consuntivo approvato dal DMC e DMF</i>	<i>Sussidio da versare (a carico del Cantone)</i>
1953	16	250	24.821,—	2.482,10
1954	51	590	65.956,45	6.595,65
1955	54	600	83.419,65	8.341,95
1956	146	1.863	227.370,90	22.736,80
1957	114	2.239	376.488,95	35.237,85
1958	240	4.537	743.474,75	75.125,60
1959	38	509	85.421,85	8.542,—
1960	125	2.664	456.828,75	47.226,40
1961	159	2.142	442.677,55	48.015,75
1962	526	8.103	1.804.049,40	183.749,45
1963	533	14.842	3.581.596,95	402.534,40

E' difficile prevedere quale sarà l'ammontare degli oneri futuri. Un aumento sensibile è comunque da prevedere sia per la maggiore percentuale di sussidio, sia per la costruzione di più grandi rifugi. Per questo motivo nel preventivo 1965 è stata iscritta la somma di Fr. 600.000,— (voce 1208.04).

Per le ragioni esposte vi proponiamo di voler approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

G. Beati

LEGGE
cantonale di applicazione della legge federale
del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 febbraio 1965 n. 1273 del Consiglio di Stato ;
richiamate :

- la legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963 (qui abbreviata : legge federale) ;
- l'ordinanza relativa del 15 maggio 1964 (qui abbreviata : ordinanza federale)

d e c r e t a :

Art. 1.

**Obbligo edilizio ;
esenzione ed
estensione**

¹ Le costruzioni necessarie alla protezione civile sono obbligatorie per tutti i Comuni tenuti all'istituzione di organi di protezione locali secondo le norme del diritto federale.

² Il Consiglio di Stato di volta in volta può decretare l'esenzione parziale o totale da tale obbligo per determinati Comuni o, quando le circostanze lo richiedono, estendere l'obbligo ad altri Comuni o ad altre aziende, secondo l'art. 1, secondo e terzo capoverso della legge federale.

³ Il Dipartimento competente pubblica ogni anno l'elenco dei Comuni per cui esiste l'obbligo delle costruzioni di protezione civile.

Art. 2.

**Edifici privi
d'interrati ;
ricoveri pubblici**

¹ Il Consiglio di Stato fissa le norme edilizie di protezione civile per gli edifici privi d'interrati, secondo l'art. 2, secondo capoverso della legge federale.

² Esso designa inoltre, d'intesa con i Comuni, le zone in cui i Comuni stessi sono tenuti a provvedere alla costruzione di ricoveri pubblici e ne stabilisce le esenzioni, secondo l'art. 4, capoversi 2 e 3 della legge federale.

Art. 3.

**Sussidi cantonali
e comunali**

¹ Per l'attuazione dei provvedimenti protettivi previsti dagli art. 6, primo e secondo capoverso e 7, primo e secondo capoverso della legge federale, il Cantone e il Comune assegnano un sussidio complessivo del 35 - 45 %, in ragione di metà per parte.

² Per l'attuazione dei provvedimenti protettivi di cui agli art. 6, terzo capoverso della legge federale e 7, terzo capoverso, il Cantone assegna un sussidio del 30 % ; il rimanente, da un minimo del 10 a un massimo del 30 %, è a carico del Comune.

Art. 4.

Surrogazione

¹ Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento competente vi provvede a spese del responsabile, secondo l'art. 11 della legge federale.

² Per le spese derivanti dalla surrogazione non è assegnato nessun sussidio cantonale o comunale.

Art. 5.

¹ Contro le decisioni di natura non pecuniaria delle Autorità comunali, secondo l'art. 14 della legge federale, come pure contro le decisioni analoghe del Dipartimento competente, gli interessati possono interporre ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni.

**Ricorsi ; Autorità
cantonali e
procedura**

² Sulle pretese pecuniarie contro il Cantone o il Comune decide il Dipartimento competente, riservato il ricorso entro quindici giorni, al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

³ La procedura di ricorso è quella stabilita dalla legge di procedura per le cause d'amministrativo semplice, applicabile per analogia, ritenuta l'esenzione dell'obbligo della carta o delle marche da bollo.

Art. 6.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato di carattere non pecuniario è proponibile il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l'art. 14 della legge federale.

**Ricorso all'Au-
torità federale**

Art. 7.

¹ Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge federale, alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni esecutive o a ordinanze particolari è punito secondo l'art. 16 della legge federale.

**Norme penali ;
Autorità canto-
nali competenti
e procedura**

² E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni : l'ammonizione o la multa sono pronunciati dal Dipartimento competente ; la pena dell'arresto, dall'Autorità giudiziaria.

Art. 8.

¹ Il Consiglio di Stato designa i Dipartimenti e gli uffici competenti :

**Esecuzione delle
norme federali
e cantonali**

- a) ad assumere i compiti esecutivi di cui alla presente legge o che la legge e l'ordinanza federale assegnano ai Cantoni ;
- b) a decidere, in particolare, sulle domande di sussidio relative ai provvedimenti protettivi.

² Esso stabilisce, inoltre, la procedura per le domande di sussidio.

Art. 9.

¹ La presente legge abroga quella del 27 febbraio 1952 concernente il sussidiamento delle costruzioni di protezione antiaerea e ogni altra norma contraria.

Norma finale

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Nov 2 1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882

1882